

CRISI D'IMPRESA

L'Erario, se lo conosci lo eviti

di Claudio Ceradini

La rubrica sulla crisi di impresa ha analizzato i [rapporti con le banche](#), [con i fornitori](#) e [con i dipendenti](#). Oggi l'analisi prosegue verificando quali siano gli strumenti a disposizione del fisco, in caso di omessi versamenti conseguenti il dissesto finanziario.

La **questione** è nota, ne abbiamo parlato più di una volta qui su **ECNews** ed anche più diffusamente nel corso del master su “Crisi e Risanamento”. Il contribuente debitore d'imposta in **crisi** finanziaria, che non abbia nella propria disponibilità la **provvida** necessaria al versamento di **Iva** o **ritenute**, rendendosi impossibile di conseguenza il relativo versamento, commette un **delitto** se alla scadenza del termine previsto dagli artt. **10-bis** e **10-ter** del D.Lgs. n. 74/2000 non provvede al pagamento?

La questione è tanto importante quanto la tentazione è forte. E' del tutto evidente che l'Amministrazione finanziaria **reagisce** all'inadempimento in tempi colossalmente più **lenti** del fornitore, che invece il giorno dopo blocca le **spedizioni**. L'istinto di sopravvivenza dell'imprenditore, ferito, ma senza sapere quanto gravemente, è quello di **assicurarsi** le forniture, e per il resto si vedrà. Un occhio di riguardo va riservato alle **banche**, non tanto per le ragioni sintetizzate quindici giorni fa, quanto perché normalmente dotate di **un'arma**, la **fideiussione**, che basta ed avanza come deterrente. Allo **Stato**, invece, la fideiussione non è stata data e, quindi, che **aspetti**. Ma lo Stato è lo Stato, lui la fideiussione **non** la chiede, se la **prende** a prescindere. Lo ha fatto anni fa, quando l'art. 1, co. 143, L. n. 244/2007, la Finanziaria 2008, ha **esteso** senza operare alcun distinguo l'applicabilità ai **reati tributari** del famigerato istituto della **confisca** per **equivalente** di cui all'art. 322-ter c.p., con il connesso **sequestro preventivo** dei beni personali ex art. 321 c.p.c.. È una fideiussione **pesante**, l'unica nella storia del diritto **priva** di effetto **solutorio**. Duplice la stortura, e doppia la gravità dell'errore, rispetto a quella finanziaria. Il comportamento del debitore appare con certa chiarezza **carente di dolo**, nel momento in cui non solo dichiara il proprio debito in dichiarazione, ma ipoteticamente propone in un piano, che sia o meno concorsuale, il pagamento integrale, sanzioni ed interessi inclusi. Eppure allo Stato non basta, il debitore deve anche subire la **confisca** dei beni, e quindi in potenza pagare per il proprio debito **due volte più sanzioni**, e subire una **condanna**. Nell'insieme il quadro assomiglia molto alla prigione per debiti di *Marshalsea* di Dickensiana memoria.

Al danno poi si aggiunge la **beffa**, anche se non fa ridere, perché l'imprenditore in crisi, che ne percepisca la **gravità** e la necessità del ricorso ad uno strumento **concorsuale**, rischia di trovarsi nella poco augurabile condizione di dover **scegliere** che delitto commettere, ma non in quella di non commetterne. Se decide di **pagare** Iva e ritenute, cercando di sfuggire ai delitti di cui agli artt. 10-bis o 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, compie un atto che potenzialmente configura **bancarotta preferenziale**, ex art. 216 L.F., co. 3, specie se, come accade spesso, i fondi non sono disponibili nella misura sufficiente a saldare **integralmente** tutti i creditori muniti di titolo di prelazione **superiore** all'Erario, che sono molti, quasi tutti. Se decide di fare **l'opposto**, e cioè di rispettare rigorosamente la *par condicio creditorum*, non può versare le imposte, evita la **bancarotta** ma ricade del delitto di **omesso versamento**, con tutte le sue conseguenze. E la **giurisprudenza** non aiuta, del tutto ondivaga ed in costante conflitto tra legittimità e merito.

Sarebbe il caso di comprendere, e non ci pare difficile, che i delitti disciplinati dagli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 si differenziano dagli altri in quanto **privi** dell'elemento psicologico. Non è irrilevante distinguere il caso in cui l'omesso versamento derivi da comportamento **intenzionale** del debitore rispetto a quello diverso in cui sia invece **necessitato**. Abbiamo già ricordato altrove, ma vogliamo ribadirlo ancora, che nel marzo del 2014 è stata depositata la proposta di legge n. **2235**, (ad oggi, e chissà per quanto, giacente presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati). L'art. 3 prevede l'introduzione del **comma 1-bis** agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. N. 74/2000, del seguente tenore: "*se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma uno il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una procedura concorsuale prevista dagli articoli 160 e ss. del decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte*". Il senso è quello di evitare che il **semplice** comportamento **omissivo** costituisca fattispecie **penalmente** rilevante, e che debba invece essere in caso di **difficoltà finanziaria**, giudizialmente accertata o meno, **provato** l'elemento **psicologico** della volontà di evadere. Le occasioni per riparare a questa intollerabile situazione esistono. Qualcosa ha già fatto la Legge di Stabilità (L. n. 190/2014), che all'art. 1, co. 637, lett. b) è **intervenuta** sul **ravvedimento operoso** (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), ampliandone i termini di utilizzo, sia temporali che anche operativi, estendendoli al caso prima precluso di attività accertative in corso. Ci si potrà **ravvedere** quindi anche quando i delitti di omesso versamento fossero già stati **commessi**, e in uno slancio di ottimismo vogliamo credere che troverà applicazione la **nuova** formulazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 74/2000, delineata dal Decreto sulla Certezza del Diritto, in cui il pagamento estingue il delitto.

Altro, e molto di più, può fare proprio il decreto sulla Certezza del Diritto. Dobbiamo peraltro rilevare che il **testo** sino ad oggi circolato delude. Le **modifiche** agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 appaiono del tutto **inadeguate**. Da un lato si alza la **soglia**, e dall'altro si amplia il **perimetro**, con il probabile risultato che si dia più spazio a comportamenti semplicemente **inadempienti**, indipendentemente dalla ragione che li originano, e che si **aumentino**, invece che diminuire, i problemi del contribuente **onesto**, ma in **crisi**. Sarebbe invece apprezzabile, per non dire necessario ed irrinunciabile, un intervento **diverso**, che distinguesse le fattispecie intenzionale da quella necessitata ed incolpevole.

In sintesi, è estremamente importante **consigliare** per il meglio l'imprenditore che si **illuda** di trovare comoda finanza nell'**omissione** dei versamenti di Iva e ritenute, contando sulle **ridotte sanzioni** del ravvedimento e sui **blandi riflessi** dello Stato. Se il gioco scappa di mano, e succede nove volte su dieci, le conseguenze possono essere **drammatiche**, per il danno che contribuente e relativo rappresentante legale ne possono **patire**, senza addentrarsi qui nei colossali problemi che questo tipo di indebitamento porta con se, quando si provi a confezionare un piano concordatario ed un'offerta ai creditori ai sensi dell'art. 161 LF.

Lo Stato la **fideiussione** ce l'ha, e **la usa**.